

STATUTO

dell'Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti

ANEA

Indice

Titolo I - Disposizioni generali

- Art. 1 Costituzione, denominazione e sede
- Art. 2 Scopi, finalità generali e principi associativi

Titolo II - Associati

- Art. 3 Associati
- Art. 4 Adesione
- Art. 5 Impegni degli associati
- Art. 6 Contributi associativi
- Art. 7 Sanzioni
- Art. 8 Cessazione dall'adesione

Titolo III - Organi Associativi

- Art. 9 Organi dell'Associazione
- Art. 10 Assemblea
- Art. 11 Convocazione dell'Assemblea
- Art. 12 Validità dell'Assemblea - Votazioni
- Art. 13 Ufficio di Presidenza dell'Assemblea
- Art. 14 Attribuzioni dell'Assemblea
- Art. 15 Consiglio Direttivo
- Art. 16 Adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo
- Art. 17 Attribuzioni del Consiglio direttivo
- Art. 18 Presidente e Vice Presidente delegato
- Art. 19 Collegio dei Revisori o Revisore Unico
- Art. 20 Segretario Generale
- Art. 21 Commissioni tecniche consultive

Titolo IV - Patrimonio, Bilancio e Conto Consuntivo

- Art. 22 Patrimonio
- Art. 23 Gestione economia e finanziaria

Titolo V - Disposizioni finali e transitorie

- Art. 24 Modifiche statutarie
- Art. 25 Scioglimento dell'Associazione
- Art. 26 Controversie
- Art. 27 Norma di rinvio

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita, a tempo indeterminato, l' "Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti" rappresentativa degli enti di governo d'ambito istituiti ai sensi dell'Art. 9 della L. 9 gennaio 1994 n. 36, dell'art. 23 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e delle successive normative nazionali e regionali.
2. L'Associazione è denominata in sigla ANEA.
3. La sede legale dell'Associazione è ubicata in Roma.
4. La sede operativa può essere ubicata presso la sede ove operano e si riuniscono di norma gli Organi dell'Associazione.

Art. 2 Scopi, finalità generali e principi associativi

1. L'ANEA, quale organismo associativo volontario senza fini di lucro, è espressione della autonoma volontà dei singoli Enti di Governo d'Ambito istituiti nelle diverse aree regionali per la riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato e del Ciclo dei Rifiuti Urbani ed è il risultato di un patto associativo sottoscritto nel rispetto dei principi generali e comuni contenuti nel presente Statuto.
2. Costituiscono obiettivi fondamentali e principi ispiratori dell'Associazione nazionale quelli di indirizzare e supportare l'azione degli Enti di Governo d'Ambito secondo criteri di efficacia e di efficienza operativa, promuovendo politiche di sviluppo omogenee e coerenti con le generali esigenze di organizzazione e controllo delle gestioni e di tutela degli utenti - consumatori.
3. Nel quadro dei predetti principi ispiratori, l'Associazione Nazionale punta allo sviluppo sociale, culturale e tecnico degli Enti interessati su scala nazionale e, a tal fine, si prefigge lo scopo di:
 - promuovere azioni di approfondimento sulle problematiche inerenti organizzazione, programmazione e controllo del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché sulla tutela dei consumatori – utenti;
 - promuovere iniziative in materia di proposte legislative e regolamentari di concerto con gli Organismi competenti;
 - svolgere funzioni di promozione, assistenza e coordinamento delle attività delle singole realtà di Ambito diffuse sul territorio ai fini della più ampia diffusione e

attuazione dei principi fondamentali di riforma contenuti nella L. 36/94, nel D.Lgs. 22/97, nel D.Lgs. 152/2006 e successive loro modifiche;

- collaborare con gli associati per l'assolvimento delle loro funzioni istituzionali coordinandone le attività per quanto attiene a problematiche di interesse generale;
 - assumere, in accordo con le Associazioni degli Enti locali, ogni iniziativa volta a favorire la cooperazione tra gli Enti per l'organizzazione e il controllo sui servizi idrici e del ciclo dei rifiuti urbani nell'interesse generale dei consumatori – utenti;
 - promuovere interventi ed iniziative su aspetti di interesse generale riguardanti l'organizzazione dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti urbani ove intervengano nuove norme, direttive e regolamenti comunitari, nazionali e regionali;
 - sviluppare, d'intesa con gli associati, rapporti collaborativi e scambi di esperienze con le rappresentanze degli Organismi di controllo sui servizi idrici degli altri Paesi della Comunità europea o di altre realtà nazionali; parimenti, si svilupperanno rapporti collaborativi con gli Organismi di controllo europeo per il ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati.
 - promuovere ogni iniziativa che sia reputata utile per l'estensione, la migliore gestione e qualificazione dei servizi idrici, in una logica di salvaguardia della risorsa e di sviluppo sostenibile del territorio. Parimenti, si provvederà a svolgere simili iniziative per il ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati.
4. L'Associazione promuove rapporti con gli associati ispirati a criteri di massimo coordinamento, con l'obiettivo di realizzare un sistema organico di relazioni e di scambi informativi e favorisce quelle forme di coordinamento tra gli Enti di Governo d'Ambito, anche a carattere regionale o territoriale, che concorrano alla realizzazione di tale scopo.
 5. L'Associazione potrà svolgere qualsiasi attività strumentale, integrativa ed accessoria alla realizzazione degli scopi associativi, a condizione che in ciascun esercizio le stesse siano sempre marginali e non assumano mai la prevalenza rispetto a quelle istituzionali.
 6. L'Associazione riconosce nella partecipazione delle donne alla vita sociale, politica ed economica uno strumento fondamentale per la crescita e lo sviluppo di tutta la comunità, favorendo ogni iniziativa tesa a rafforzare ed estendere la presenza delle donne negli organi e nelle strutture associative.

Titolo II Associati

Art. 3 Associati

1. L'Associazione è costituita dai singoli Enti di Governo d'Ambito operanti sul territorio nazionale che intendono perseguire le finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto.
2. Gli associati hanno diritto di partecipare all'Assemblea esprimendo il proprio libero voto e di fruire dei servizi istituzionali dell'Associazione.

Art. 4 Adesione

1. Le adesioni degli Enti di Governo d'Ambito successive alla costituzione dell'Associazione sono deliberate dal Consiglio Direttivo e da questo comunicate all'Assemblea dell'Associazione, che ne prende atto.

Art. 5 Impegni degli associati

1. L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione delle norme contenute nel presente Statuto e in particolare l'assunzione dei seguenti impegni:
 - l'osservanza delle decisioni adottate dagli organismi associativi nei limiti delle loro attribuzioni;
 - l'astensione da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e gli indirizzi dell'associazione;
 - la comunicazione e l'interscambio delle informazioni, dei dati statistici e delle notizie che l'Associazione ritenga utili ai fini del conseguimento delle finalità costitutive;
 - la corresponsione dei contributi associativi di cui al successivo art. 6.

Art. 6 Contributi associativi

1. Il contributo associativo annuo è obbligatorio e deve essere versato dagli associati entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, nell'importo determinato dall'Assemblea dei soci, di norma sulla base delle previsioni di bilancio proposte dal Consiglio Direttivo. Tale contributo è dovuto per intero anche se la qualità di associato venga acquisita in corso d'anno.
2. La determinazione delle quote associative è oggetto di separato regolamento approvato a maggioranza degli enti di governo d'ambito associati.

3. I contributi versati sono irripetibili e la posizione associativa acquisita non è cedibile ad alcun titolo.

Art. 7 Sanzioni

1. L'inadempienza agli impegni di cui all'art. 5 e la mancata corresponsione del contributo associativo di cui all'art. 6 può comportare:
 - la sospensione del diritto di partecipare all'Assemblea dell'Associazione;
 - la sospensione del diritto a fruire dei servizi istituzionali dell'Associazione.

Art. 8 Cessazione dall'adesione

1. Oltre ai casi previsti dalla legge, l'iscrizione all'Associazione cessa per:
 - recesso, anche nel caso in cui l'associato dissenta dalle modifiche apportate allo Statuto dall'Assemblea. In tale caso, il recesso deve essere comunicato entro e non oltre il 30 giugno dell'anno in cui si intende recedere;
 - esclusione, per reiterata inosservanza degli impegni statutari o per gravi motivi che rendano incompatibile l'appartenenza all'Associazione.
2. Le procedure previste per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7 e dell'esclusione sono indicate in apposito regolamento. Salvo il caso di diversa determinazione del Consiglio direttivo, il recesso e l'esclusione non esonerano dal versamento dei contributi stabiliti per l'anno solare in corso e non danno alcun diritto alla ripetizione di quelli versati in precedenza, ancorché non utilizzati.

Titolo III Organi dell'Associazione

Art. 9 Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Collegio dei Revisori o Revisore Unico.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei componenti del Consiglio Direttivo, ivi compreso il Presidente, è previsto un rimborso spese nonché la corresponsione di un gettone di presenza per ogni effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo e di eventuale altro emolumento per il ruolo svolto in esso.
3. Gli importi del gettone di presenza e di ogni altro emolumento all'uopo riconosciuti sono stabiliti dal Consiglio Direttivo in base alla normativa vigente.
4. In caso di decadenza dall'incarico presso l'Ente associato di appartenenza, i titolari di cariche nell'Associazione conservano la stessa fino alla loro surrogazione e comunque non oltre la prima seduta dell'organo competente a provvedere alla surrogazione medesima.
5. Tutte le cariche hanno durata quadriennale e ad esse si può essere rieletti.
6. L'Assemblea, qualora ne ravvisi la necessità, in deroga al principio di surrogazione di cui al precedente comma 4, può confermare con il proprio voto palese, a maggioranza degli aventi diritto, il Presidente, ovvero il Vice Presidente, le cui cariche fossero decadute. Essi vengono così confermati fino alla loro naturale scadenza quadriennale per garantire la continuità di indirizzo politico programmatico dell'Associazione. Si può ricorrere alla suddetta deroga una sola volta.

Art. 10 Assemblea

1. L'Assemblea è costituita dai Legali Rappresentanti degli enti di governo d'ambito associati, o loro delegati.
2. Ciascun ente può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
3. Le spese per garantire la partecipazione dei membri rappresentanti o loro delegati ai lavori dell'Assemblea sono a carico degli Enti di appartenenza.

Art. 11 Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno venti giorni prima con avviso spedito con e-mail e/o posta certificata; nell'avviso dovranno essere indicati il luogo, il giorno, l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
2. Qualora se ne ravvisi la necessità, per consentire la piena partecipazione all'Assemblea di tutti gli enti di governo d'ambito associati, nella convocazione potrà essere indicato diversa modalità di svolgimento dell'Assemblea prevedendo lo svolgimento esclusivo su piattaforma online ovvero di svolgimento misto, di presenza e online. Lo svolgimento on line delle riunioni dell'Assemblea è disciplinato da specifiche linee guida.
3. In caso d'urgenza, l'Assemblea può essere convocata via e-mail e/o posta certificata almeno dieci giorni prima.
4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno, di norma nei mesi di giugno e dicembre, per l'approvazione del bilancio e del programma previsionale annuale e per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio.
5. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, può essere inoltre convocata su iniziativa del Presidente ovvero su richiesta del Consiglio direttivo o di almeno un decimo degli associati.

Art. 12 Validità dell'Assemblea e votazioni

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri. In seconda convocazione, l'Assemblea è legalmente costituita quando è registrata la presenza di 1/3 degli associati.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti i $\frac{3}{4}$ degli associati.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono prese, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, con l'unica eccezione delle deliberazioni concernenti le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, che devono essere prese con il voto favorevole di almeno i $\frac{2}{3}$ degli associati, e quelle concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, le quali devono essere prese con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, hanno diritto di voto gli enti in regola con il pagamento dei contributi associativi.
4. In ogni caso, ai fini del raggiungimento dei quorum deliberativi, non si computano i voti degli astenuti.
5. Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea.
6. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle riguardanti la propria responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 13 Ufficio di Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o, in mancanza, dal più anziano dei suoi componenti.
2. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina al proprio interno tre scrutatori per il controllo della regolarità delle votazioni.
3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario Generale, di cui al successivo art. 20, o suo delegato. In caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario sono svolte da un notaio.
4. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è approvato formalmente nella successiva seduta utile dell'Organo.

Art. 14 Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea costituisce il massimo organo dell'Associazione; essa stabilisce i programmi, le direttive e gli orientamenti fondamentali per l'attuazione delle finalità statutarie nei vari settori di attività individuati dal Consiglio direttivo.
2. In particolare competono all'Assemblea i seguenti compiti:
 - la nomina del Presidente;
 - la nomina del Consiglio Direttivo;
 - la nomina del Collegio dei Revisori o Revisore Unico;
 - l'istituzione delle Commissioni Tecniche Consultive;
 - l'approvazione del programma e del bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente e del bilancio consuntivo di esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo;
 - l'approvazione dei Regolamenti;
 - la determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, del contributo annuo dovuto dagli associati e dei contributi di cui all'art. 22 comma 1 lett. b);
 - la ratifica della nomina del Segretario Generale;
 - la presa d'atto dell'adesione di nuovi associati.
3. L'Assemblea straordinaria è competente per le deliberazioni concernenti:
 - le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
 - lo scioglimento dell'Associazione, la conseguente nomina di tre liquidatori, la determinazione dei loro poteri e la destinazione delle attività nette patrimoniali a finalità di utilità generale;
 - ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua attenzione.
4. Per quanto non previsto dal presente statuto, il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato da apposito regolamento da approvarsi da parte della stessa Assemblea non oltre la terza riunione successiva alla costituzione dell'Associazione.

Art. 15 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto:
 - dal Presidente dell'Associazione;
 - da un numero pari di consiglieri, compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 14, eletti in seno all'Assemblea avuto riguardo alla massima rappresentatività delle diverse perimetrazioni territoriali e dei settori rappresentati.
2. Nello svolgimento del proprio ruolo, i membri del Consiglio Direttivo costituiscono un sistema di rappresentanza del territorio e sul territorio e perseguono gli obiettivi generali dell'Associazione nell'ambito di ciascuna Regione.

Art. 16 Adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è normalmente convocato dal Presidente da un minimo di una volta a semestre ad un massimo di una volta ogni bimestre e, in via straordinaria, su iniziativa motivata del Presidente o di almeno 4 dei suoi componenti. Gli ordini del giorno sono inviati e-mail e/o posta certificata, spediti con le modalità previste per la convocazione dell'Assemblea. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta via e-mail e/o posta certificata con preavviso di cinque giorni.
2. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono svolte di persona. Qualora se ne ravvisi la necessità, esse possono essere svolte in modalità esclusivamente online ovvero in modalità mista. Lo svolgimento delle riunioni online è disciplinato dalle medesime linee guida utilizzate per le riunioni dell'Assemblea.
3. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti. Qualora non sia possibile la partecipazione diretta dei membri nominati, essi possono delegare il proprio Direttore Generale o altro soggetto ritenuto idoneo per ruolo o competenze. La delega non è permanente.
4. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario Generale, o suo delegato. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è approvato formalmente nella successiva seduta utile dell'Organo.

Art. 17 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo ha il compito di gestire l'attività ordinaria e straordinaria dell'associazione, nel rispetto del presente statuto e delle direttive dell'Assemblea.
2. In particolare il Consiglio Direttivo:
 - predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - propone all'Assemblea eventuali modifiche statutarie e regolamentari o eventuali altri atti utili al raggiungimento degli scopi statutari;
 - definisce, in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea, le linee programmatiche dell'attività associativa e ne cura la sollecita attuazione;

- cura l'attività degli associati al fine di garantire un armonico indirizzo all'azione e all'attività dei singoli Enti;
- promuove attività di studio, di formazione e informazione sui diversi aspetti dell'organizzazione e gestione dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati sotto il profilo economico, tecnico, giuridico, finanziario, gestionale, professionale;
- dispone su quanto altro sia ritenuto utile al raggiungimento degli scopi statutari, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea;
- provvede alla nomina ed alla sostituzione dei componenti delle Commissioni Tecniche Consultive;
- su proposta del Presidente, nomina il Segretario Generale.

Art. 18 Presidente e Vice Presidente delegato

1. Il Presidente assume a tutti gli effetti la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e nei giudizi
2. In particolare il Presidente:
 - sovrintende all'attuazione delle deliberazioni e delle decisioni assunte dagli organi associativi;
 - prende i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività associativa;
 - prende i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività associativa eventualmente non delegati con proprio atto al Segretario Generale;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
3. Il Vice Presidente sostituisce e/o coadiuva il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Esso è scelto dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 19 Collegio dei Revisori o Revisore Unico

1. Il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea tra soggetti esterni aventi i requisiti di legge. In alternativa al Collegio, l'Assemblea può decidere di affidare i compiti del Collegio ad un soggetto esterno avente i requisiti di legge.
2. Il Collegio dei Revisori, ovvero il Revisore Unico, ha il compito di vigilare sull'andamento della gestione economico-finanziaria, verificando periodicamente la contabilità dell'Associazione, e presentando all'Assemblea la relazione sui bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.
3. I Revisori, ovvero il Revisore Unico, assistono alle riunioni dell'Assemblea, senza diritto di voto, e, su invito del Presidente, anche alle riunioni del Consiglio Direttivo nelle quali si tratti di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per l'Associazione.

Art. 20 Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è responsabile del regolare funzionamento dell'Associazione, curando l'attuazione delle decisioni adottate dagli organi associativi e sovrintendendo a tutta l'attività dell'Associazione. Il Segretario Generale, su delega del Presidente, può rappresentare ANEA in ambiti istituzionali.
2. Il Segretario Generale nel realizzare quanto previsto al precedente comma:
 - ha la facoltà di proporre al Consiglio Direttivo e al Presidente ANEA soluzioni e provvedimenti utili al conseguimento degli scopi dell'Associazione;
 - partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea e al Consiglio Direttivo ANEA e ne è il segretario verbalizzante;
 - è responsabile del personale dipendente e propone, in accordo con il Presidente, al Consiglio Direttivo l'assunzione, la definizione di ruoli e mansioni, la valutazione ed incentivazione dei dipendenti ANEA;
 - coordina l'attività amministrativa-finanziaria della Associazione, nei limiti del ed in conformità al bilancio di previsione.
3. Il Segretario Generale esercita ogni altra funzione gli venga delegata con apposito atto dal Presidente ANEA in conformità all'articolo 18, comma 2.
4. Il mandato di Segretario Generale ha una durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.

Art. 21 Commissioni tecniche consultive

1. L'Assemblea può istituire, per l'esame di specifiche problematiche, Commissioni tematiche di natura tecnico-consultiva composte da una rappresentanza dei Direttori degli Enti associati, e/o loro funzionari, anche allo scopo di svolgere un ruolo di effettivo collegamento tra le attività dell'associazione e quelle degli associati, garantendo la massima utilizzazione delle esperienze e delle competenze maturate presso i singoli Uffici di Direzione degli Enti.
2. Il funzionamento di tali Commissioni è disciplinato da apposito regolamento.

Titolo IV

Patrimonio, gestione economica e finanziaria

Art. 22 Patrimonio

1. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti dei soci al momento della costituzione.
2. Il patrimonio dell'Associazione è altresì costituito da qualsiasi utilità, ivi compreso, a titolo esemplificativo, il denaro, i beni mobili o immobili, i crediti o altri diritti, che dovesse successivamente essere acquisita a qualsiasi titolo, ivi compreso, per esemplificare, l'incasso delle quote associative, di altri contributi o sovvenzioni, donazioni, lasciti ed in genere atti di liberalità ovvero da avanzi netti di gestione.
3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
4. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per il perseguimento degli scopi associativi.

Art. 23 Gestione economica e finanziaria

1. Alle spese occorrenti per il normale svolgimento della propria attività, l'Associazione provvede con le seguenti entrate:
 - contributi associativi annuali;
 - eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
 - contributi, sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
 - redditi derivanti dallo sfruttamento del patrimonio o dallo svolgimento di attività.
2. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.
3. La gestione economica e finanziaria dell'Associazione è disciplinata da regolamento di contabilità approvato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 14, comma 2, punto 6 del presente Statuto.

Titolo V Disposizioni finali e transitorie

Art. 24 Modificazioni statutarie

1. Le modifiche allo Statuto dell'Associazione approvate in Assemblea entrano in vigore immediatamente.
2. Il Presidente dell'Associazione è tenuto a dare comunicazione della delibera relativa alle modificazioni statutarie agli Enti associati entro trenta giorni dalla data della delibera stessa.

Art. 25 Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con l'osservanza delle norme previste dal presente Statuto.
2. Nel caso di scioglimento per qualsivoglia causa, il patrimonio è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art. 26 Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l'Associazione, ovvero tra i singoli associati quando attengano a fatti direttamente pertinenti la vita dell'Associazione, sono decise da un collegio di tre membri nominato in suo seno dall'Assemblea su proposta del Presidente.
2. Tale collegio si riunisce ed istruisce la vertenza con le modalità che riterrà più opportune. Il lodo deve essere sempre ispirato a principi conciliativi ed è vincolante per le parti interessate.

Art. 27 Norma di rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Cronologia modifiche statutarie

***Atto Costitutivo
11 Maggio 2004***

***Assemblea Straordinaria
08 Luglio 2005***

***Assemblea Straordinaria
05 Dicembre 2007***

***Assemblea Straordinaria
08 Novembre 2010***

***Assemblea Straordinaria
11 Luglio 2018***

***Assemblea Straordinaria
02 Dicembre 2021***

***Assemblea Straordinaria
12 maggio 2025***